

RIFORMA PAC - Scatta la riduzione parziale o totale degli aiuti in caso di mancato rispetto delle norme ambientali

Al via i controlli sulla condizionalità

■ di Angelo Frascarelli

Disaccoppiamento e condizionalità sono i capisaldi della riforma della Pac. Del disaccoppiamento e dei nuovi titoli all'aiuto si è parlato molto; l'agricoltore ne ha sperimentato da subito gli effetti pratici: la domanda di pagamento, l'abbinamento agli ettari ammissibili, il registro nazionale dei titoli, i trasferimenti, la riscossione dei contributi, ecc.

La **condizionalità** è rimasta ancora un'incognita per quanto riguarda gli effetti pratici: è vero che essa entra in vigore gradualmente in tre anni (dal 2005 al 2007) e che nel 2005 l'applicazione è stata leggera e poco restrittiva. Ma già dal 2006 è destinata ad avere un'importanza crescente nelle preoccupazioni dell'agricoltore.

Ricordiamo che il pagamento integrale del sostegno è subordinato alla **condizionalità** ovvero al rispetto di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Le norme applicative di Agea

I contenuti della condizionalità sono noti agli agricoltori dal dicembre 2005, quando con Decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali n. 4432 del 15 dicembre 2005, sono state emana-

► I CONTENUTI DELLA CONDIZIONALITÀ

Il Reg. Ce 1782/2003 stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare due categorie di requisiti:

1. i **Criteri di Gestione Obbligatoria** (CGO);
2. le **Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali** (BCAA).

I Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)

I CGO sono rappresentati da **18 direttive e regolamenti comunitari** (chiamati **atti**) attualmente già in vigore, il cui rispetto, con la nuova Pac, sarà soggetto a controllo. L'osservanza dei CGO è stata introdotta progressivamente:

- 8 atti sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2005;
- 7 atti sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2006;
- 3 atti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2007.

Dal 1° gennaio 2006, quindi, i pagamenti della nuova Pac saranno subordinati al rispetto di **quindici atti** (direttive e regolamenti comunitari), riportati nella tabella 1.

Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

Le BCAA rappresentano le condizioni agronomiche ed ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli; ogni requisito delle BCAA si chiama **norma**.

Le norme da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) ed ambientale (protezione dei pascoli permanenti, gestione del set aside, manutenzione degli oliveti), assicurando nel contempo un livello minimo di mantenimento per evitare rischi di deterioramento degli habitat.

Gli impegni per il mantenimento dei terreni in BCAA sono differenziati per tipologia di terreno: seminativo, terreni a set aside e ritirati dalla produzione, pascolo permanente, oliveti (tab. 2).

te le disposizioni specifiche per l'attuazione della condizionalità dal 2006.

Recentemente è stata emanata la Circolare Agea n. ACIU. 2006.563 del 2.08.2006 (www.agea.gov.it), che ha completato il quadro normativo con le ultime disposizioni applicative: dal punto di vista dei contenuti non vi è nulla di nuovo, ma dal punto di vista pratico la nuova Circolare consente di comprendere meglio il significa-

to pratico dei controlli, delle possibili infrazioni e delle eventuali penalità.

Vengono infatti determinati i criteri e gli indici che consentono:

A) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;

B) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'Organismo pagatore competente, di informazioni qualitative o

quantitative per applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

I controlli

La Circolare definisce per ogni **Atto** e **Norma** della condizionalità (tab. 1 e 2), gli elementi che il controllore deve andare a verificare e le modalità di rilevazione delle infrazioni.

Per esempio, nel caso dell'**Atto B9**, che riguarda l'**immissione in commercio di prodotti fitosanitari**, gli elementi di verifica sono i seguenti:

- disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto);
- presenza del registro dei trattamenti e suo aggiornamento;
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- presenza di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

Qualora siano state rilevate delle "non conformità", l'agricoltore può ricevere:

- una **segnalazione**, nel caso in cui non utilizzi prodotti classificati come tossici e nel caso in cui siano rilevate esclusivamente non conformità nella tenuta del registro dei trattamenti;
- un'**infrazione**, negli altri casi.

Sempre a titolo di esempio, nel caso della **Norma 4.2, gestione delle superfici ritirate**

L'autore è del Dipartimento di Scienze economico-estimative e degli alimenti - Università di Perugia.

dalla produzione, nella tabella 3 sono esposti gli elementi di verifica e le possibili infrazioni.

Come si misura l'infrazione

L'inosservanza degli atti e delle norme – sia per un'azione contraria, che per un'omissione dell'agricoltore beneficiario – comporta la riduzione parziale o totale del diritto ai pagamenti diretti.

L'entità della riduzione dipende da tre fattori:

- **portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

- **durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Ad esempio nel caso dell'Atto B9, che riguarda l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, la portata dell'infrazione dipende dalla superficie interessata da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari:

- livello basso dell'infrazione: tra il 10% e il 20% della Sau;
- livello medio dell'infrazione: tra il 20% e il 30% della Sau;
- livello basso dell'infrazione: oltre il 30% della Sau.

La gravità dell'infrazione dipende da quante "non conformità" sono state commesse.

Interventi correttivi

In alcuni casi di infrazione non grave, l'agricoltore può

▶ TAB. 1 - Elenco degli atti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)

Campo di condizionalità	Atto	Regolamenti e direttive
Applicabili dal 1/01/2005		
Ambiente	A1	Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
	A2	Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
	A3	Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
	A4	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
	A5	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	A6	Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. Ce 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali
	A7	Regolamento Ce 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
	A8	Regolamento Ce 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97
	A8 BIS	Regolamento Ce 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
Applicabili dal 1/01/2006		
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	B9	Direttiva 91/404/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
	B10	Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali
	B11	Regolamento Ce 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
	B12	Regolamento Ce 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
	B13	Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afra epizootica
	B14	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
B15	Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini	
Applicabili dal 1/01/2007		
Igiene e benessere degli animali	C16	Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
	C17	Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
	C18	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

essere invitato ad apportare interventi correttivi.

Ad esempio nel caso dell'Atto B9, gli interventi correttivi riguardano l'aggiornamento del registro dei trattamenti, se non è aggiornato; oppure l'istituzione e la messa a norma del sito di stoc-

caggio, se si riscontra la mancanza di un sito.

L'organismo di controllo fissa un termine per la regolarizzazione.

Le decurtazioni

Qualora vengano accertate violazioni agli atti e alle nor-

me della condizionalità, se l'agricoltore non effettua la regolarizzazione oppure se la violazione non consente il ripristino di una situazione conforme alle disposizioni violate, Agea procede ad applicare le decurtazioni dei pagamenti diretti.

La riduzione dell'aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa.

La decurtazione dei pagamenti diretti varia:

- dall'1% al 5% in caso di negligenza (maggiorata fino al 15% in caso di recidività);
- dal 15% al 100% nei casi di infrazioni intenzionali.

Come regola generale una riduzione del 3% in caso di negligenza. L'agricoltore recidivo (ripetizione della medesima infrazione nell'arco di tre anni consecutivi) subirà una riduzione moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Un'infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta un'infrazione intenzionale.

Destinazione dei tagli

I fondi risultanti dalle decurtazioni dei pagamenti diretti agli agricoltori, operate da Agea (o dagli Organismi pagatori regionali), saranno destinate:

- per il 75% alla sezione Garanzia del Feoga, quindi ritornano a livello comunitario;

- per il 25% rimane in ambito nazionale e sarà destinata ad azioni di informazione e formazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

Finora l'applicazione della condizionalità è stata abbastanza leggera, sia perchè l'applicazione della riforma si è concentrata sul disaccoppiamento, sia perchè non vi è l'intenzione di penalizzare l'agricoltore prima di un'adeguata informazione. Tuttavia, la condizionalità rimane un cardine della nuova Pac e la sua applicazione diverrà, gradualmente e progressivamente, un aspetto su cui l'agricoltore dovrà prestare sempre maggiore attenzione. ■

► **TAB. 2 - Norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

Ambito di applicazione	Norma	Descrizione
Seminativi	1.1	Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
	2.1	Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Pascoli permanenti	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
	4.1	Protezione del pascolo permanente
	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Oliveti	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
	4.3	Manutenzione degli oliveti
	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Superfici a set aside e ritirate dalla produzione	2.1	Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
	3.1	Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali
	4.2	Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
	4.4	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

► **TAB. 3 - Norma 4.2, gestione delle superfici ritirate dalla produzione: le verifiche e le infrazioni**

Impegno	Infrazione
a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno	- assenza di copertura vegetale durante il periodo d'impegno - presenza di colture estranee agli utilizzi previsti per la Norma, che non prevedano la copertura vegetale per il periodo d'impegno
Deroghe	Infrazione alla deroga
1. pratica del sovescio	- lavorazioni meccaniche in assenza di sovescio - lavorazioni meccaniche indipendenti dalla pratica del sovescio
2. ripristino di habitat e biotopi	- lavorazioni meccaniche non legate al ripristino di habitat o biotopi
3. colture a perdere per la fauna	- lavorazioni meccaniche estranee alla coltivazione delle colture a perdere - assenza delle colture a perdere
4. lavorazioni del terreno dopo 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria	- lavorazioni del terreno effettuate prima del termine
5. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno	- assenza di una copertura erbacea spontanea o seminata che giustifichi l'intervento - lavorazioni ripetute nel periodo di divieto - lavorazioni effettuate su terreni ritirati dalla produzione per più di un'annata agraria
6. miglioramento fondiario	- assenza del miglioramento fondiario che giustifichi l'intervento
Impegno	Infrazione
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti	- assenza di pratiche agronomiche nell'anno - pratiche agronomiche effettuate al di fuori dei periodi consentiti - assenza delle fasce antincendio
Deroghe	Infrazione alla deroga
7. idonee pratiche agronomiche basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti	
a. operazioni di sfalcio o trinciatura da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite	- rottura del cotico erboso - pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS
b. controllo della vegetazione tramite pascolamento	- pascolamento eseguito sui terreni a set-aside - pratica eseguita all'interno delle aree sic e ZPS